

Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 8

(Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.